

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 29/1930 SUL LAVORO FORZATO. Anno 2012

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione in esame si rinvia a quanto già comunicato nei precedenti rapporti.

Con il presente rapporto, pertanto, verranno fornite esclusivamente le informazioni richieste nella domanda diretta, formulata dalla Commissione di esperti.

Domanda diretta della Commissione di esperti

Articolo 1 par. 1, art. 2 par. 1 e art. 25 della Convenzione. Tratta di esseri umani.

In merito al primo punto della domanda diretta, dove si chiede al Governo di continuare il proprio impegno a combattere la tratta degli esseri umani e soprattutto a proteggere ed assistere le vittime dello sfruttamento sessuale e sul lavoro, si rappresenta quanto segue.

Va rilevato, preliminarmente, che il lavoro forzato, quale forma di tratta di persone è un fenomeno con cui l'Italia ha cominciato a rapportarsi in tempi relativamente recenti, assumendo proporzioni allarmanti.

In particolare, il fenomeno dello sfruttamento in campo lavorativo è diventata una realtà sempre più considerevole da un punto di vista sociale anche in Italia, affiancandosi alla modalità di sfruttamento maggiormente diffusa e legata al mondo della prostituzione. Tant'è vero che sia le indagini conoscitive che le azioni di supporto alle vittime si sono sviluppate nel corso degli ultimi 6-7 anni, dinanzi la consapevolezza dell'emersione di nuove e preoccupanti schiavitù.

A tale riguardo, in aggiornamento a quanto in precedenza riportato nell'ambito delle azioni di sistema previste dal programma di assistenza e integrazione sociale (ex art. 18¹ d.lgs 286/98), si riportano le iniziative più recenti adottate dal Dipartimento per le pari opportunità (DPO), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹ "Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale".

Tale Dipartimento ha finanziato e coordinato negli anni diverse campagne nazionali di sensibilizzazione per favorire la conoscenza del Numero verde contro la tratta 800-290-290. Tra le più attuali si ricordano una in partenariato con il Ministero dell'Interno (*"La tratta cancella le persone, tu puoi cancellare la tratta"*, 2009), ed una realizzata in collaborazione con l'AICCRE nel 2007 *"Tratta NO!"*.

Negli anni precedenti ha partecipato a quella realizzata dal Ministero Affari Esteri in Italia e in Nigeria in collaborazione con l'Unicri e il Segretariato sociale Rai (*"Aiutiamole a liberarsi dalla schiavitù"*, 2004), mentre la prima campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica e le potenziali vittime sul fenomeno della tratta e promuovere il servizio di numero verde appena istituito è stata realizzata nel 2000.

Infine, il Dipartimento ha partecipato alla campagna coordinata dall'Agenzia nazionale contro la tratta della Romania, finanziata dalla Commissione europea e messa in onda in Romania, Spagna, Bulgaria e Italia (*"La tratta di persone non perdona"*, 2010).

Il **"Programma nazionale per assicurare il ritorno volontario assistito e la reintegrazione nel Paese di origine delle vittime della tratta"** consente alle persone trafficate che lo desiderano di rientrare nel proprio paese di origine in modo protetto. Il programma di rientro volontario assistito è finanziato dal Ministro degli Interni ed è gestito dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) in Italia. L'attuale procedura prevede una valutazione del rischio e del caso precedente al rientro volontario assistito e un follow-up dopo sei mesi per verificare il programma di assistenza in corso nel paese di origine. Dal 2001 grazie a questo programma sono stati gestiti oltre 200 casi. Pertanto, il sistema italiano, operativo dal 2000, prevede una struttura composita per l'assistenza delle persone trafficate così articolata:

Primo contatto con le potenziali vittime di tratta ed invio delle vittime ai servizi dedicati	→	Numero Verde Nazionale anti-tratta
Identificazione , valutazione del caso, riduzione del danno, prima assistenza	→	Progetti "art. 13"
Assistenza di lungo termine, inclusione sociale in Italia oppure Rientro volontario assistito nel paese di origine	→	Progetti "art.18" Rientro volontario assistito

Più recentemente, nella prospettiva di implementare una strategia nazionale di contrasto alla tratta ancor più ampia ed efficace, il Dipartimento per le pari opportunità –

in collaborazione con tutte le istituzioni e gli interlocutori maggiormente impegnati nella lotta al fenomeno della tratta – ha iniziato a lavorare all’elaborazione del primo **Piano Nazionale d’Azione** sulla tratta. Il tavolo tecnico interistituzionale per l’elaborazione del piano nazionale è stato costituito dal Dipartimento nel 2010 ed ha iniziato la sua attività nel gennaio 2011. Rappresentanti dei principali Ministeri ed istituzioni coinvolti, così come rappresentati della rete nazionale delle ONG attive nel campo della tratta (Coordinamento Nazionale delle Comunità d’Accoglienza - CNCA), partecipano al lavoro del tavolo in modo permanente. Il piano nazionale terrà in dovuta considerazione i bisogni specifici dei minori sfruttati e trafficati, così come un approccio basato su una prospettiva di genere, come questioni trasversali alla strategia nazionale di intervento che verrà sviluppata.

Dati e risultati

Il Dipartimento dispone di dati e statistiche con riferimento alle persone vittime o presunte vittime di tratta inserite nei progetti di assistenza e protezione sociale da esso promossi e co-finanziati. Queste persone, sia adulte che minori, possono essere soggette allo sfruttamento sessuale e lavorativo o ad altre forme di sfruttamento quali l’accattonaggio e le economie illegali. Dal 2000 al 2011 sono stati finanziati 640 progetti in base all’art. 18 d.lgs. 286/98 e dal 2006 al 2011 sono stati finanziati 146 progetti in base all’art. 13 l. 228/2003; dal 2000 al 2011, sono state assistite 20.142 persone nell’ambito dei progetti “art.18” e dal 2006 al 2011, sono state assistite 2.891 persone nell’ambito dei progetti art. 13, come indicato nella tabella seguente:

Progetti (art. 13 l. 228/2003) dal 2006 al 2011		
Avvisi Pubblici	Progetti co-finanziati	Fondi stanziati
Avviso 1 del 3 agosto 2006	26	2.500.000 euro
Avviso 2 del 31 luglio 2007	23	2.500.000 euro
Avviso 3 del 5 agosto 2008	23	2.500.000 euro
Avviso 4 del 10 agosto 2009	25	2.500.000 euro
Avviso 5 del 9 agosto 2010	27	2.500.000 euro
Avviso 6 del 7 luglio 2011	22	4.000.000 euro
Totale	146	16.500.000 euro

Progetti (art. 18 d.lgs. 286/98) dal 1999 al 2011		
Avviso	Totale progetti approvati	Co-finanziamento erogato
Avviso 1 del 10.12.1999	48	16 miliardi e 500 milioni di lire
Avviso 2 del 6.11.2000	47	7 miliardi e 500 milioni di lire
Avviso 3 del 10.10. 2001	58	7 miliardi di lire
Avviso 4 del 26.09.2002	69	2.480.513 euro
Avviso 5 del 02.01.2004	72	4.131.700 euro
Avviso 6 del 24.01.2005	77	4.272.000 euro
Avviso 7 del 20 gennaio 2006	77	3.861.400 euro
Avviso 8 del 21 febbraio 2007	42	4.000.000 euro
Avviso 9 del 4 febbraio 2008	43	4.400.000 euro
Avviso 10 del 10 febbraio 2009	40	4.600.000 euro
Avviso 11 del 4 marzo 2010	40	4.400.000 euro
Avviso 12 del 7 luglio 2011	27	4.000.000 euro
Totale	640	52.155.777 euro

Prospetto progetti art. 18 d.lgs. 286/98 dal 2000 al 2010

	Avv. 1	Avv. 2	Avv. 3	Avv. 4	Avv. 5	Avv. 6	Avv. 7	Avv. 8	Avv. 9	Avv. 10	Avv. 11	Totale genera le 11 Avvisi
	mar 00/01	mar 01/02	mar 02/03	mag 03/04	giug 04/05	giu 05/06	giu 06/07	2007- 2008	2008- 2009	2009- 2010	Lug 2010- dic 2011	

Numero dei soggetti inseriti nei programmi di protezione sociale art. 18 (adulti e minori M-F-T)	1.755	1.836	1.797	1.971	2.039	2.143	1.976	1.172	1.731	1.770	1952	20.142
di cui minori	75	80	70	118	139	266	198	48	Nr*	Nr*	63	1.057

*Non rilevato

Prospetto progetti art. 13 l. 228/2003 dal 2006 al 2010

	Avviso 1	Avviso 2	Avviso 3	Avviso 4	Avviso 5	Tot generale 5 Avvisi:
	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2011	
N. dei soggetti inseriti nei programmi di assistenza art. 13 (adulti e minori M-F-T)	438	452	690	611	700	2.891
di cui minori	51	40	nr	nr	48	139

In base ai dati più recenti attualmente disponibili (2011), è possibile fornire alcune informazioni relative alla tipologia di vittime inserite nei progetti “art.18” e “art.13”:

Progetti art. 13 l.228/2003 – Avviso 5 (1 gennaio – 31 dicembre 2011)

Età	v.a.*	%*
Adulti	652	93,1
Minori	48	6,9
Totale	700	100

Genere	v.a	%
Maschi	211	30,1
femmine	481	68,7
transgender	8	1,1
totale	700	100

Nazionalità	v.a.	%
Nigeria	236	33,7
Romania	102	14,6
Marocco	83	11,9
Egitto	33	4,7
Tunisia	30	4,3
Cina	29	4,1
Ghana	21	3,0
Pakistan	19	2,7
Albania	15	2,1
Bulgaria	15	2,1
Brasile	12	1,7
Moldavia	12	1,7
Senegal	10	1,4
Bangladesh	9	1,3
Cuba	9	1,3
Russia	7	1,0
India	7	1,0
Ucraina	7	1,0
Serbia	3	0,4
altro	41	5,9
Totale	700	100,0

Tipologia di sfruttamento subito in Italia		
	v.a	%
accattonaggio	42	6,0
adozioni illegali	0	0,0
economie illegali	27	3,9
sfruttamento lavorativo	91	13,0
servitù domestica	16	2,3
sfruttamento sessuale	384	54,9
traffico di organi	0	0,0
altro	140	20,0
totale	700	100

Legenda:

*v.a.= valore assoluto

%= percentuale

Progetti d.lgs. 286/1998 – Avviso 11 (luglio 2010 – dicembre 2011)

Età	v.a.	%
Adulti	1889	96,8
Minori	63	3,2
Totale	1952	100

Genere	v.a	%
maschi	454	23,3
femmine	1469	75,3
transgender	29	1,5
totale	1952	100

Nazionalità	v.a.	%
Nigeria	951	48,7
Romania	197	10,1
Egitto	137	7,0
Marocco	129	6,6
Cina	104	5,3
Brasile	62	3,2
Albania	38	1,9

Pakistan	35	1,8
Moldavia	32	1,6
Tunisia	27	1,4
Ghana	27	1,4
Senegal	19	1,0
Russia	19	1,0
Bangladesh	18	0,9
India	17	0,9
Ucraina	14	0,7
Bulgaria	12	0,6
Serbia	8	0,4
Cuba	5	0,3
altro	101	5,2
Totale	1952	100,0

Tipologia di sfruttamento subito in Italia

	v.a	%
accattonaggio	44	2,3
adozioni illegali	0	0,0
economie illegali	82	4,2
sfruttamento lavorativo	345	17,7
servitù domestica	31	1,6
sfruttamento sessuale	1401	71,8
traffico di organi	3	0,2
altro	46	2,4
totale	1952	100

Attività transnazionali in materia di tratta di persone

Nel corso degli ultimi anni il DPO ha inteso promuovere e rafforzare la propria attività in campo internazionale relativamente agli interventi in materia di tratta di persone.

In virtù della normativa italiana relativa al fenomeno in oggetto, e delle politiche perseguite in materia di assistenza e protezione delle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento – riconosciute quale “buona pratica” a livello non solo europeo, ma mondiale – il DPO è quindi sia promotore che partner di numerose iniziative progettuali.

Azione transnazionale intersettoriale per il contrasto della tratta di persone a scopo di sfruttamento lavorativo. Identificazione e assistenza delle vittime (che verrà realizzato in stretta collaborazione con l'OIL – Organizzazione Internazionale del Lavoro). Il progetto è finalizzato all'analisi del fenomeno del lavoro sommerso degli immigrati e del lavoro para-schiavistico, delle buone pratiche esistenti e all'attivazione di processi di informazione/formazione degli attori che operano nel settore.

Sviluppo di un Transnational Referral mechanism per le vittime di tratta tra i paesi di origine e di destinazione (realizzato in stretta collaborazione con l'ICMPD – International Centre for Migration Policy Development). Il progetto è finalizzato allo sviluppo di un sistema di cooperazione istituzionalizzato tra Paesi membri dell'Unione Europea e Paesi Terzi, al fine di garantire una gestione organica dei casi transnazionali di tratta di persone e condividere adeguati standard per la protezione delle vittime ed il trattamento dei dati sensibili.

“Programma Tematico della Commissione Europea per la Cooperazione con i Paesi terzi nell'area della migrazione e dell'asilo”.

Programma Tematico Nigeria.

È un programma biennale che ha per oggetto interventi mirati a rafforzare la cooperazione tra Nigeria ed Italia in materia di identificazione delle vittime di tratta, perseguimento dei trafficanti e assistenza delle vittime. Prevede una componente di ricerca, che si propone di indagare il flusso migratorio dei nigeriani verso l'Italia, con un'attenzione specifica alla tratta a scopo di sfruttamento lavorativo. La ricerca viene svolta sia in Italia che in Nigeria ed è coordinata dal DPO. Sono previsti inoltre interventi mirati al rafforzamento della cooperazione istituzionale bilaterale, la creazione di una task force multi-agenzia per la promozione di buone pratiche, seminari di formazione per gli operatori, interventi di sensibilizzazione e formazione per i gruppi a rischio, interventi di assistenza ed integrazione per le vittime una volta rimpatriate.

Va rilevato, inoltre, che è stata effettuata una particolare ricerca², a livello mondiale, diretta a misurare l'efficacia delle politiche pubbliche nella lotta alla tratta di esseri umani, basata sulla valutazione di alcuni requisiti minimi prescritti delle Nazioni Unite.

Lo scopo è di valutare tali politiche in base a tre item, Prosecution-Prevention-Protection: *perseguire i trafficanti, prevenire il crimine e proteggere le vittime.*

I risultati delle rilevazioni mostrano che le politiche anti-tratta nell'ultimo decennio sono state notevolmente migliorate; altri progressi sono stati riscontrati nella prevenzione e nella persecuzione del crimine.

E' importante far presente che l'Italia è tra i sette Paesi, insieme a Germania, Australia, Olanda, Belgio, Svezia e Stati Uniti che hanno dimostrato il punteggio più elevato in tutti gli item.

² *Indexing Trafficking in Human Beings*: progetto di ricerca interdisciplinare condotto da un pool di economisti, politologi e criminologi, finanziato dalla Commissione Europea- Direzione Generale Giustizia, libertà e Sicurezza.

- Con riguardo al punto relativo alla richiesta di informazioni sulle procedure giudiziarie attivate contro i responsabili del traffico e le sanzioni penali inflitte, si allegano, in aggiornamento a quanto fornito in precedenza, due serie di dati:

- una serie, raccolta dalla Direzione Nazionale Antimafia, in riferimento agli anni 2010 – 2011, in cui sono indicati:
- Il numero dei procedimenti, degli indagati e delle persone offese iscritti nei registri generali presso la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), in relazione ai reati di cui agli art. 600, 601, 602 codice penale;
 - il numero degli indagati e delle persone offese ex artt. 600, 601, 602 c.p., suddivisi per nazione di nascita;
(Cfr. All. 1 A e all. 1 B).

La seconda serie di dati, rilevati a livello nazionale dal Ministero della Giustizia riguardano, più in particolare: il numero di persone denunciate, di arresti (all'esito di processi penali di condanna definitiva), di richieste di rinvio a giudizio e di persone rinviate a giudizio, nonché dei procedimenti iscritti e definiti, in riferimento agli anni 2009 (all. 2 A) e 2010 (all. 2 B).

Sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolari.

In merito alla richiesta di informazioni in ordine alle misure adottate dal Governo per proteggere i lavoratori migranti dallo sfruttamento del lavoro forzato, a prescindere dal loro stato regolare, si riporta quanto segue.

Il fenomeno degli stranieri, vittime di sfruttamento del lavoro irregolare, è stato oggetto, in questi ultimi anni, di particolare attenzione da parte del legislatore nazionale, che presa coscienza delle proporzioni da esso assunte, è intervenuto con i seguenti provvedimenti normativi di modifica alla legislazione nazionale in materia, incidendo in modo significativo nella lotta a tale fenomeno:

- Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis del codice penale, introdotto dall'art. 12 del Decreto legge 138/2011, convertito nella legge n.148/2011 e finalizzato alla repressione dei fenomeni di sfruttamento del lavoro irregolare (c.d. "caporalato"³).

La norma sanziona *"chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori"*, identificando, in maniera apparentemente tassativa, gli elementi che identificano lo "sfruttamento":

³ Intermediazione fittizia di manodopera, ossia quando il rapporto formale è attribuito ad un soggetto terzo rispetto all'effettivo datore di lavoro.

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Sono sicuramente aspetti importanti in quanto anche in presenza di uno di essi, è possibile far scattare la sanzione penale.

La norma precisa poi quali sono le aggravanti specifiche, ossia:

1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediari a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'articolo 603-ter specifica quali pene accessorie sono applicate in caso di condanna:

- l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, che *"priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore"* (art. 32-bis c.p.);
- il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

Infine, viene altresì prevista l'esclusione per due anni (cinque, in caso di recidiva) da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

■ Decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109 (All. 3), recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che ha modificato gli articoli 22 e 24 del D.lgs n. 286/1998.

Il comma 12 dello stesso articolo 22, norma di fondamentale importanza, prevede già la specifica fattispecie di reato nell'ipotesi di mero impiego da parte di un datore di

lavoro di uno straniero privo del permesso di soggiorno, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

La norma sanziona non solo le fattispecie di reato concernenti l'occupazione illecita alle dipendenze del datore di lavoro del lavoratore clandestino privo di permesso di soggiorno, ma anche quelle relative ai rapporti di lavoro instaurati con cittadini stranieri il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto, ad eccezione dell'ipotesi di non punibilità dell'impiego del lavoratore extracomunitario che ha presentato, nei termini di legge, istanza di rinnovo del permesso.

Il nuovo decreto legislativo (art. 1 *lett.b*) stabilisce che le pene previste per i datori di lavoro sono aumentate nel caso in cui il numero dei lavoratori occupati sia superiore a tre, oppure quando si tratta di minori o di lavoratori sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento.

Al fine di consentire ai datori di lavoro interessati di adeguarsi volontariamente alle norme di legge, il d.lgs n. 109/12 prevede inoltre una disposizione transitoria volta a consentire ai datori di lavoro di dichiarare l'esistenza di rapporti di lavoro irregolare pregressi.

Inoltre, i datori di lavoro che occupano manodopera clandestina incorrono anche nelle sanzioni conseguenti all'omissione degli adempimenti obbligatori in materia di rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente applicazione della c.d. *maxisanzione* per il lavoro nero (art.3 del Decreto legge n. 12/2002, convertito in legge n.73/2002, come modificato dall'art. 4 della legge n.183/2010), ovvero della sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro.

Con l'inserimento del comma 12-bis, il legislatore ha introdotto delle aggravanti nei casi di impiego irregolare accompagnato da particolare sfruttamento lavorativo, riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 603-bis del codice penale, terzo comma.

Di rilevante interesse, in tale ambito, per rendere più efficace la tutela dei lavoratori irregolari vittime di grave sfruttamento, i commi 12-quater e 12-quinquies che introducono la possibilità di rilasciare uno specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari allo straniero che:

1. *abbia denunciato il proprio datore di lavoro;*
2. *cooperi nel procedimento penale contro il datore di lavoro⁴.*

Anche questa normativa si affianca a quella già in vigore e sopracitata (art. 18 novellato del T.U. 286/98), relativa alla possibilità di rilasciare agli stranieri, vittime di reati per i quali l'ordinamento italiano prevede l'arresto, un permesso di soggiorno per protezione umanitaria.

Il rilascio del permesso di soggiorno è consentito anche nei confronti di uno straniero resosi responsabile del reato di cui all'art. 10 bis (*All.4*) del testo unico immigrazione.

⁴ Il permesso di soggiorno ha una durata di sei mesi, può essere prorogato per un anno o per il maggior periodo necessario per la definizione del procedimento penale, consente la conversione in un permesso di soggiorno per lavoro o famiglia, qualora lo straniero sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per varie tipologie di permesso di soggiorno.

Nel decreto n. 109/2012 è altresì prevista la massima diffusione delle informazioni relative ai diritti dei lavoratori migranti irregolari.

Va segnalato, inoltre, che, nell'ambito della programmazione strategica dell'attività ispettiva svolta dal personale degli uffici territoriali del Ministero del lavoro, particolare e costante attenzione è stata rivolta anche al contrasto dell'impiego irregolare di lavoratori stranieri, in nero e clandestini, non solo con riferimento a quelli provenienti da Paesi extra UE, ma anche ai cittadini dell'Unione Europea (soprattutto se neocomunitari).

Si riportano, di conseguenza, i risultati ottenuti in occasione del "Piano straordinario di vigilanza per l'agricoltura e l'edilizia", approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 gennaio 2010, svoltosi nel periodo marzo-dicembre 2010, finalizzato alla realizzazione di ispezioni congiunte nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia da parte delle strutture territoriali (Direzioni territoriali e regionali del lavoro) e del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, degli Enti Previdenziali (INPS, INAIL) nonché delle Forze dell'Ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Arma Territoriale dei Carabinieri) .

Nello specifico, per quanto concerne il settore dell'agricoltura, nel corso degli accertamenti sono state verificate 7.816 aziende e i lavoratori irregolari sono risultati pari a 7.102, di cui il 49% occupato in nero (3.484 lavoratori, di cui 75 extracomunitari privi di permesso di soggiorno), mentre nel settore edile il numero di imprese complessivamente ispezionate è stato pari a n. 10.958 ed i lavoratori irregolari sono risultati 7.565 di cui il 53% occupato in nero (n. 4.037 lavoratori, di cui 39 extracomunitari clandestini).

Con riferimento, poi, alla vigilanza ordinaria svolta complessivamente dalle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, si riportano i risultati raggiunti nel corso degli anni 2010 e 2011:

- o 2010: sono risultati irregolarmente occupati n. 157.574 lavoratori, di cui totalmente in nero n. 57.186, tra i quali sono stati individuati n. 2.862 lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno;
- o 2011: sono risultati irregolarmente occupati 164.473 lavoratori, mentre quelli totalmente in nero sono pari a n. 52.426, di cui n. 2.095 extracomunitari clandestini.

Inoltre, nell'esercizio della funzione di coordinamento e in considerazione dei poteri attribuiti al personale ispettivo nell'ambito lavoristico-previdenziale, come già riferito in precedenza, la Direzione generale per l'attività ispettiva ha collaborato con il Dipartimento per le Pari Opportunità al progetto FREED di "Azione Transnazionale ed Intersectoriale per il contrasto della tratta di persone a scopo di sfruttamento lavorativo", con l'obiettivo di rafforzare le capacità di individuazione e contrasto del fenomeno del lavoro forzato e para-schiavistico, nonché di attuare un'efficace tutela delle vittime di tali illeciti.

Il progetto, svoltosi nel corso degli anni 2008-2009-2010, finalizzato ad accrescere la consapevolezza dei meccanismi che sono alla base del lavoro forzato, soprattutto nei settori a "rischio" quali l'agricoltura, l'edilizia ed i servizi domestici, è stato realizzato attraverso reti di coordinamento e di intervento tra le DRL e DTL, le forze di polizia, le organizzazioni non governative (ONG), nonché mediante seminari di formazione e

scambio di esperienze tra i diversi operatori impegnati sul tema, anche al fine di elaborare condivisi criteri di identificazione delle vittime, compresi i minori ed interventi più mirati di protezione e reinserimento sociale.

Con riferimento alla possibilità, da parte dei lavoratori migranti, anche irregolari, di rivendicare i propri diritti anche rivolgendosi alle autorità competenti si fa presente quanto segue.

Va chiarito, innanzitutto, che le condizioni economiche da garantire al lavoratore straniero non devono risultare inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi nazionali relativi al settore merceologico interessato.

Nel caso di occupazione di cittadini extracomunitari clandestini, inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali per i reati in materia di immigrazione e della maxi-sanzione per lavoro nero, si evidenzia che è esclusa l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla omissione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge per l'impiego di lavoratori dipendenti, quali l'omessa comunicazione al Centro per l'Impiego, l'omessa consegna del contratto individuale di lavoro, l'omessa registrazione sul libro unico nei termini, essendo venuto meno il presupposto di legge necessario alla regolare assunzione.

Viene, tuttavia, assicurata, la **tutela sostanziale** del lavoratore, in quanto la nullità conseguente alla mancata osservanza della procedura prevista per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro non determina il venir meno del diritto del dipendente al rispetto degli obblighi retributivi, contributivi e delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle concernenti il principio di non discriminazione e di tutela dei minori e delle lavoratrici madri.

Infatti, l'illiceità del rapporto lavorativo presuppone l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. che prevede il diritto alla retribuzione per il periodo in cui si è, di fatto, svolta la prestazione, con il conseguente obbligo contributivo connesso alle retribuzioni dovute.

Il lavoratore immigrato irregolarmente potrà, pertanto, agire in giudizio per richiedere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato presentando una denuncia, sia direttamente sia tramite terzi, quali sindacati ed altre associazioni, al fine di ottenere le retribuzioni arretrate per la prestazione di lavoro eseguita, nonché il recupero dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori.

La citata disciplina risulta, altresì, in linea con quanto stabilito dall'art. 6 della Direttiva europea 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, (recepita col precitato d.lgs n. 109/2012), concernente il pagamento degli arretrati da parte dei datori di lavoro, che al punto 2, lett. a) prevede: *"i cittadini di paesi terzi assunti irregolarmente possono presentare domanda.....ed ottenere l'esecuzione di una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato"*.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. Dati forniti dalla Direzione Nazionale Antimafia contenenti:

- **A)** Il numero dei procedimenti, degli indagati e persone offese iscritti nei registri generali presso le DDA in relazione ai reati di cui agli art. 600, 601, 602 codice penale – Anno 2010;
- il numero degli indagati e delle persone offese ex artt. 600, 601, 602 c.p., suddivisi per nazione di nascita - Anno 2010;
- **B)** Il numero dei procedimenti, degli indagati e persone offese iscritti nei registri generali presso le DDA in relazione ai reati di cui agli art. 600, 601, 602 codice penale – Anno 2011;
- il numero degli indagati e delle persone offese ex artt. 600, 601, 602 c.p., suddivisi per nazione di nascita – Anno 2011

2. Dati forniti dal Ministero della Giustizia contenenti:

- **A)** Il numero di persone denunciate, di arresti, di richieste di rinvio a giudizio e di persone rinviate a giudizio, nonché dei procedimenti iscritti e definiti– Anno 2009
- **B)** Il numero di persone denunciate, di arresti, di richieste di rinvio a giudizio e di persone rinviate a giudizio, nonché dei procedimenti iscritti e definiti – Anno 2010

3. Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 102 - Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

4. Art. 10 bis TU immigrazione – D.lgs 286/98

5. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.